RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

ETS ED ENTI NON COMMERCIALI

di ANSELMO CASTELLI

Transizione delle Onlus verso il 2026: scadenze, rischi e adempimenti

Dal 1.01.2026 l'Anagrafe Onlus è soppressa. Per non perdere il patrimonio, gli enti devono iscriversi al RUNTS entro il 31.03.2026. Necessario statuto aggiornato e ultimi 2 bilanci. Effetti retroattivi al 1.01.2026.

Il mondo del non profit italiano si trova di fronte a un bivio storico. Con l'avvicinarsi del nuovo anno, si delinea il superamento definitivo della disciplina dedicata alle Onlus, a favore della piena operatività fiscale del Codice del Terzo settore. Questo passaggio non è solo formale, ma segna l'ingresso in un sistema regolatorio profondamente rinnovato, dove la tempestività d'azione diventa il requisito essenziale per la sopravvivenza stessa degli enti.

Soppressione dell'Anagrafe e termine del 31.03.2026 - Il cuore del cambiamento risiede nella chiusura dell'Anagrafe delle Onlus, prevista per il 1.01.2026. Da quel momento, il vecchio registro cesserà di esistere, obbligando le organizzazioni a una scelta di campo definitiva. Per le Onlus che intendono proseguire le proprie attività acquisendo la qualifica di ente del Terzo settore (ETS), il Ministero del Lavoro ha fissato una data cruciale: il 31.03.2026.
Entro questo termine, deve essere obbligatoriamente trasmessa la domanda di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). È importante notare che la certezza di questa data deriva dalle recenti modifiche legislative, in particolare dal D.L. 84/2025, che ha slegato l'efficacia delle nuove norme dalle precedenti autorizzazioni della Commissione Europea. Il 31.03.2026 non è una semplice raccomandazione, ma un termine perentorio: in caso di mancata presentazione della domanda, scatta l'obbligo di devoluzione del patrimonio accumulato. Tale obbligo trova un'eccezione solo per i trust Onlus o per quegli enti sottoposti a particolari forme di coordinamento e controllo.

Procedura di iscrizione e documentazione necessaria - Il passaggio al RUNTS richiede un'attenzione meticolosa alla documentazione per evitare intoppi burocratici o richieste di integrazione che potrebbero rallentare l'iter. La domanda può essere presentata direttamente dall'organizzazione, ma nel caso di enti che possiedono già la personalità giuridica (o che mirano a ottenerla tramite l'iscrizione), l'invio deve essere gestito da un notaio.
I documenti fondamentali da allegare comprendono: l'atto costitutivo dell'ente; uno statuto aggiornato, che deve essere stato precedentemente adeguato alle norme inderogabili previste dal Codice del Terzo settore; gli ultimi 2 bilanci consuntivi approvati, che devono obbligatoriamente seguire gli schemi e i modelli definiti dal D.M. 39/2020.
Un caso particolare riguarda le organizzazioni che decidono di assumere la qualifica di impresa sociale. In questa circostanza, la richiesta di iscrizione non va indirizzata agli uffici del RUNTS, ma deve essere presentata presso l'ufficio del Registro delle Imprese della propria circoscrizione.

Nuovi obblighi di controllo e governance - L'ingresso nel Terzo settore porta con sé anche standard di trasparenza e controllo più elevati. Il Ministero ha ricordato che le Onlus interessate all'iscrizione devono verificare la propria struttura organizzativa interna. Nello specifico, se dai bilanci degli ultimi 2 anni risulta il superamento di almeno 2 dei limiti dimensionali indicati dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017, l'ente è tenuto a nominare un organo di controllo. Tale nomina non è facoltativa o legata a parametri economici per le Onlus che hanno la natura giuridica di fondazione: per loro, l'organo di controllo rimane un obbligo assoluto.

Regime transitorio e retroattività degli effetti - Un aspetto di grande rilievo per la continuità operativa riguarda la decorrenza dell'iscrizione. Qualora la procedura di inserimento nel RUNTS abbia esito positivo, gli effetti della qualifica di ETS possono retroagire fino all'inizio del 2026. Questo meccanismo è fondamentale per garantire la copertura fiscale fin dal primo giorno del nuovo regime.
Tuttavia, permane una zona d'ombra per il cosiddetto *"tempo di mezzo"*. Gli enti che presentano la domanda regolarmente entro marzo potrebbero trovarsi in una fase di attesa durante la quale non sono più formalmente Onlus (data la soppressione dell'Anagrafe), ma non sono ancora ufficialmente ETS. Si tratta di un limbo normativo su cui gli operatori del settore attendono ulteriori chiarimenti interpretativi.

Riproduzione vietata - giovedì 18 dicembre 2025